SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 novembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2013.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 6 luglio 2010, n. 167, che disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010, reg. n. 13, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 30 novembre 2010, registrato in data 17 gennaio 2011, reg. n. 1, foglio n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopra citata legge n. 18 del 2009 secondo cui «tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

Vista la nota n. 41/0003300/MA04.A001 del 17 luglio 2013 con la quale l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha presentato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la relazione sull'attività svolta, auspicando che sia concessa una proroga della durata dell'organismo medesimo di tre anni;

Vista la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6985 del 1° agosto 2013, con la quale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la relazione presentata dall'Osservatorio, esprimendo avviso favorevole alla proroga dello stesso per tre anni, ai fini della valutazione congiunta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della richiamata legge n. 18 del 2009;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare la durata dell'organismo stesso per tre anni;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 2013, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pres. Filippo Patroni Griffi, è stata conferita la delega di talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

La durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è prorogata di tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine della proroga, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della eventuale successiva ulteriore proroga.

Art. 2.

Con successivo decreto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 6 luglio 2010, n. 167, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla nomina dei componenti dell'Osservatorio e dei membri del Comitato tecnico-scientifico.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2013

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
PATRONI GRIFFI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 106

13A09476
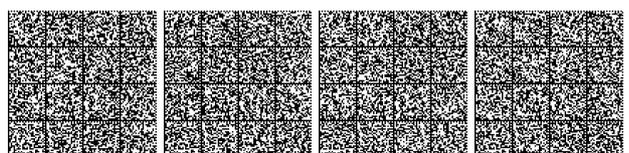
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nel Regno di Giordania.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 con cui è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2013, lo stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nel Regno Hascemita di Giordania;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 111 dell'8 agosto 2013 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave crisi umanitaria in atto nel Regno Hascemita di Giordania;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, è stato incaricato di garantire, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed in raccordo con gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza umanitaria della popolazione proveniente dalla Repubblica Araba di Siria;

Considerato che detto intervento, concernente la progettazione, la realizzazione, il trasferimento e l'installazione di una struttura sanitaria prefabbricata di circa 2.000 mq nella zona di Arzaq in grado di fornire servizi di primo soccorso, assistenza medica, medico-specialistica e chirurgica ai rifugiati del campo profughi nella predetta area, è in fase di ultimazione;

Ritenuto nella fattispecie che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, fino al 29 aprile 2014, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria, che necessita di assistenza di carattere sociale, economico e sanitario nei Paesi limitrofi, ed in particolare nel Regno Hascemita di Giordania.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A09484

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2013.

Integrazione delle risorse stanziate per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara,

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 3 milioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013 con la quale, alla luce dell'intervenuta modifica del comma 1-*bis* dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992, ad opera dell'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre

2013, n. 119, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna è stata estesa di ulteriori 90 giorni;

Visto l'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, dove è previsto, tra l'altro, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nel caso in cui le risorse stanziate per gli interventi necessari per il contrasto della prima emergenza risultino insufficienti presenta una motivata relazione al Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione, da parte di quest'ultimo, della eventuale conseguente deliberazione di integrazione delle risorse;

Vista la nota del 6 novembre 2013, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche sulla base della ricognizione dei fabbisogni operata dal Commissario delegato in data 21 ottobre 2013, ha rappresentato l'esigenza, per la prosecuzione degli interventi di prima emergenza, di un'integrazione delle risorse per un importo pari a 1,3 milioni di euro, tenuto conto dell'intervenuta estensione temporale dello stato di emergenza, suscettibile di ulteriore proroga, e di nuove voci di spesa;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la prosecuzione, da parte del Commissario delegato, delle iniziative finalizzate al superamento dello stato di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la delibera di integrazione delle risorse;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 è integrato di 1,3 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A09485

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2013.

Sospensione dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitario «Bilko», a base della sostanza attiva 8-idrossichinolina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2004, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e

2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento di esecuzione 993/2011 del 6 ottobre 2011 che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto il decreto 30 luglio 2012 con il quale l'impresa Probelte S.A con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) – Spagna, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BILKO registrato al numero 15025;

Considerato che il sopracitato Reg. 993/2011 prevede per la sostanza attiva 8-idrossichinolina l'impiego limitato alla serra;

Tenuto conto che l'Impresa Probelte S.A. ha dichiarato di aver intrapreso, presso lo Stato Membro Relatore, l'*iter* comunitario di richiesta di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva in questione per consentirne l'uso anche in campo;

Vista la richiesta inoltrata dall'Impresa Probelte S.A in data 6 giugno 2013 di sospensione dell'autorizzazione del prodotto in questione per due anni in attesa della conclusione a livello comunitario dell'*iter* di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina;

Considerato che l'Impresa ha dichiarato che il prodotto in questione non è stato immesso in commercio e che pertanto non è necessario applicare un opportuno periodo per lo smaltimento delle scorte;

Ritenuto necessario dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego del prodotto fitosanitario BILKO, reg. n. 15025, per un periodo di due anni;

Decreta:

È sospesa, per un periodo di due anni dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario BILKO, registrato al numero 15025 a nome dell'Impresa Probelte S.A, con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, contenente la sostanza attiva 8-idrossichinolina, in attesa della conclusione dell'*iter* comunitario di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva stessa;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A09577

DECRETO 18 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Corasil».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-

ti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 16 gennaio 2006 presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A Milano (MI), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato berico contenente la sostanza attiva acido giberellico (Ga3);

Viste le successive integrazioni alla domanda di cui l'ultima del 31 luglio 2008 nella quale si richiede di variare il nome del prodotto in questione da berico a corasil e composizione da acido giberellico (Ga3) a dicloprop-p;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della Salute e l'Università degli studi di Milano, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95.

Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva dicloprop-p, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 maggio 2017 in attuazione della direttiva 2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota del 2 settembre 2011 con la quale l'Ufficio richiedeva tale documentazione tecnico-scientifica con pregiudizio per l'*iter* di valutazione all'Impresa interessata;

Vista la nota del 26 settembre 2011 con la quale l'Impresa Nufarm Italia Srl ottemperava a quanto richiesto dall'Ufficio.

Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori dati tecnico-scientifici è stata effettuata una nuova valutazione del prodotto in questione, conclusasi con esito favorevole per la registrazione.

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 maggio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 10 maggio 2013 da cui risulta che l'Impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto corasil fino al 31 maggio 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dicloprop-p;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A Milano (Milano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato corasil con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva dicloprop-p riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (Francia) e confezionato negli stabilimenti delle imprese: Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena) ed Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13135.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CORASIL®

Fitoregolatore con azione anticascola e per incrementare la taglia dei frutti di arancio, mandarino, clementino e limone.

EMULSIONE CONCENTRATA

IRRITANTE

Composizione:
Diclorprop-P puro **2,7 % (= 25 g/l)**
(da Diclorprop-P estere 2-etilhexil)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi e per la pelle.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nufarm

Nufarm Italia Srl - Viale Luigi Majno 17/A – Milano (MI)
Sede Amministrativa Via Guelfa, 5 - Bologna Tel. 051 0394022

Officina di produzione confezionamento:
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (Francia)

Officine di confezionamento:
Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)
Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n°.......del ....

Taglie autorizzate: **0,1 - 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 litri**

Partita n.

® Marchio registrato Nufarm

INFORMAZIONE MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE
CORASIL® è un fitoregolatore che in relazione all'epoca di impiego, è in grado di incrementare la taglia del frutti oppure di ridurre la cascola in prossimità della raccolta.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

ANTICASCOLA

ARANCIO, utilizzare CORASIL® alla dose **60 ml/hl,** all'inizio della maturazione dei frutti prima del viraggio del colore, distribuendo indicativamente 1500/2500 litri di acqua per ettaro **(applicare al massimo 2 litri di prodotto per ettaro)**

INCREMENTO della TAGLIA dei FRUTTI

Per ottenere il miglior effetto ed influire in maniera ottimale sulla dimensione dei frutti alla raccolta, è importante intervenire immediatamente dopo la cascola naturale, che avviene di norma nel mese di giugno.

ARANCIO e mandarino **SATSUMA**, alla dose di **125 ml/hl,** con frutti del diametro di 20-21 mm.
(In applicazioni più tardive applicare la dose di 150 ml/hl)

MANDARINO e **CLEMENTINO**, alla dose di **100/125 ml/hl,** con frutti del diametro di 13-15 mm.
(In applicazioni più tardive e su agrumeti con frutti di piccola taglia applicare la dose di 150 ml/hl)

LIMONE, alla dose di **200 ml/hl**, con frutti di 22-25 mm di diametro.

Assicurare in tutte queste applicazioni una buona bagnatura, si consiglia di distribuire indicativamente 1500/2500 litri di acqua per ettaro in relazione alla dimensione delle piante **(applicare al massimo 3 litri di prodotto per ettaro)**

COMPATIBILITÀ
CORASIL® si applica da solo
Non applicare CORASIL® in miscela con altri fitofarmaci, concimi fogliari, amminoacidi, acidi umici ed ammendanti in genere.

AVVERTENZE
Effettuare UNA SOLA APPLICAZIONE durante l'intero il ciclo vegetativo (si interviene solamente per incrementare la taglia del frutto oppure per ridurre la cascola dei frutti). Un doppio intervento può indurre effetti negativi sulla qualità e quantità dei frutti alla raccolta.

Trattare in condizioni ambientali normali, in assenza di vento e con temperature inferiori a 30° C.

Evitare che la deriva raggiunga colture limitrofe, in quanto vite, colture orticole, drupacee possono risultare sensibili all'azione del prodotto anche in fase di vapore.

Per ottenere l'effetto desiderato le piante devono essere in un buon stato vegetativo e non in situazioni di carenze idriche o di macro-micro elementi.

FITOTOSSICITÀ
CORASIL® se applicato nel rispetto delle modalità descritte non induce effetti fitotossici alle colture.

Sospendere i trattamenti:
45 giorni prima della raccolta, per l'applicazione anticascola su arancio.

Il prodotto presenta una tossicità media ed accettabile sulle api. Evitare di trattare quando i pronubi sono in attività, si consiglia di chiudere le arnie prima dell'intervento e di riaprirle 2- 3 ore dopo.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

18 GIU. 2013

CORASIL®

Fitoregolatore con azione anticascola e per incrementare la taglia dei frutti di arancio, mandarino, clementino e limone.

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione:
Diclorprop-P puro **2,7 % (= 25 g/l)**
(da Diclorprop-P estere 2-etilhexil)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi e per la pelle.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature;
Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nufarm

Nufarm Italia Srl - Viale Luigi Majno 17/A – Milano (MI)
Sede Amministrativa Via Guelfa, 5 - Bologna Tel. 051 0394022

Officina di produzione confezionamento:
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (Francia)

Officine di confezionamento:
Torre srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)
Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n°.......del ....

Taglie autorizzate: **0,1 - 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 litri**

Partita n.

® Marchio registrato Nufarm

PRIMA DELL'USO LEGGERE FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 GIU. 2013

13A09576
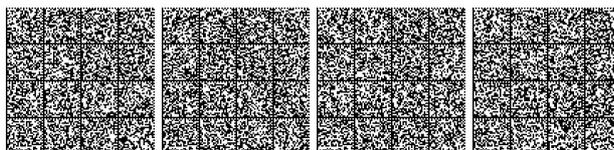
DECRETO 26 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Primero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 30 marzo 2007 e successive integrazioni di cui l'ultima del 14 ottobre 2008, presentata dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. con sede legale in Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato primero contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della Salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95.

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto.

Viste le note del 3 e 6 giugno 2013 con le quali l'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. ottemperava a quanto richiesto dall'Ufficio fornendo ulteriore documentazione, in particolare relativamente alla composizione ed alla formulazione del prodotto in questione;

Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori dati tecnico-scientifici da parte dell'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. l'Istituto incaricato ha effettuato una nuova valutazione del prodotto in questione conclusasi con esito favorevole.

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Visto quanto dichiarato nella stessa nota del 6 giugno 2013 da cui risulta che l'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. presenterà l'ulteriore documentazione entro 36 mesi dalla richiesta del 9 maggio 2012.

Ritenuto di autorizzare il prodotto primero fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. con sede legale in Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato primero con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1- 3- 5- 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina e confezionato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano) e Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13789.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
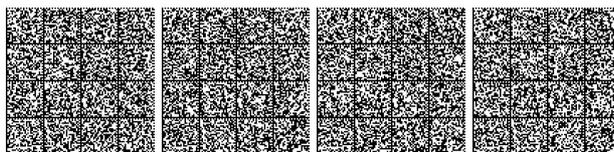
PRIMERO

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Dispersione in olio (OD)

Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. del / /2013 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
Rotam Agrochemical Europe SA, 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: litri 1; 3; 5; 10

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORME PRECAUZIONALI

Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE

PRIMERO è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

INFESTANTI SENSIBILI

GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
PRIMERO si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. PRIMERO si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
PRIMERO si impiega alla dose di **1 L/ha**.
Per il controllo della sorghetta da rizoma(*Sorghum halepense*), delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi, il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di PRIMERO possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.

Al termine dei trattamenti diserbanti con PRIMERO è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERAREIN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.......... 26 GIU. 2013

13A09579

DECRETO 5 agosto 2013.

Modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle dosi d'impiego, del prodotto fitosanitario «Gliphogan Top CL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95

Vista la nota dell'Ufficio del 2 maggio 2011 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dall' Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;

Visto il decreto del 19 ottobre 2011, modificato successivamente ai sensi del D.P.R. n. 55/2012 in data 30 settembre 2012, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato GLIPHOGAN TOP CL, a base della sostanza attiva glifosate, a nome dell'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha presentato, entro i termini di tempo previsti, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'Impresa medesima a sostegno dell' autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio del 6 novembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione per l'adeguamento alle nuove condizioni di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 12 novembre 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista l'ulteriore nota inoltrata dall'Impresa in data 12 dicembre 2012, con la quale viene richiesta la sospensione temporanea dell'*iter* di autorizzazione del prodotto fitosanitario in oggetto fino al 30 giugno 2013;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle dosi d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato GLIPHOGAN TOP CL, registrato in data 19 ottobre 2011 al n. 15096, e modificato successivamente ai sensi del D.P.R. n. 55/2012 in data 30 settembre 2012, a nome dell'Impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 5 agosto 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLIPHOGAN TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,8 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n 15096 del 19/10/2011
Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
GLIPHOGAN TOP CL è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
GLIPHOGAN TOP CL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha di acqua . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con GLIPHOGAN TOP CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo
Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.
* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del
5 AGO. 2013
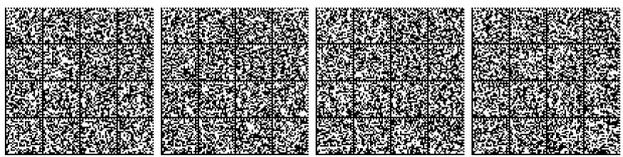
GLIPHOGAN TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n 15096 del 19/10/2011
Confezioni: ml 100
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."
5 AGO. 2013

13A09578

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2012.

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2010 - serie generale;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ha espresso il proprio parere favorevole alla variazione degli allegati al citato decreto in data 4 novembre 2011;

Considerato che dette variazioni si riferiscono agli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» e che sono in linea con quanto previsto da detto decreto;

Vista la notifica n. 2012/0080/I della citata proposta di variazione alla Commissione UE, ai sensi della direttiva 98/34/CE modificata dalla 98/48/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la nota prot. n. 11565 del 25 maggio 2012 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni dell'allegato 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Sulla base di quanto sopra si adotta il seguente provvedimento.

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», ad esclusione delle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato 13, sono sostituiti come riportato negli allegati al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 157

Allegato 13
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare:
• l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
• l'eventuale presenza di mesolementi;
• l'eventuale presenza di microelementi;
• l'elenco delle materie prime;
• titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:
informazioni sulle materie prime:
a) elenco
b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:
a) definizione delle fasi del processo di produzione
b) descrizione delle fasi del processo di produzione
c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione, nel "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali.

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali, aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
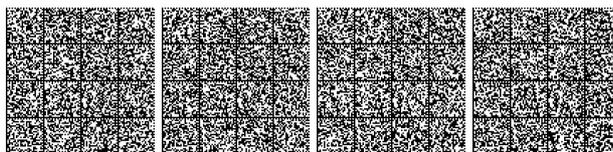
Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare:
• l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
• l'eventuale presenza di mesolementi;
• l'eventuale presenza di microelementi;
• l'elenco delle materie prime;
• titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.
Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:
informazioni sulle materie prime:
a) elenco
b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:
a) definizione delle fasi del processo di produzione
b) descrizione delle fasi del processo di produzione
c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Detti fertilizzanti devono:

a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.

7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentito il parere dell'Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione nel "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

8. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica aggiorna il Registro online su ogni eventuale variazione occorsa, oggetto della comunicazione trasmessa ai fini della iscrizione al Registro (esempio: aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Parte Terza

Informazioni generali

1. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

ALLEGATO 14
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione.

3. Il fabbricante può immettere sul mercato fertilizzanti conformi alla normativa vigente solo dopo iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti o comunque solo dopo 90 giorni dalla data di comunicazione della richiesta.

4. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo di seguito specificato.

5. I Moduli di cui ai punti 1 e 4 devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
cosvir11.fertilizzanti@mpaaf.gov.it

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
pref4@mpaaf.gov.it

6. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul "Registro dei fertilizzanti" attraverso la sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it. La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.
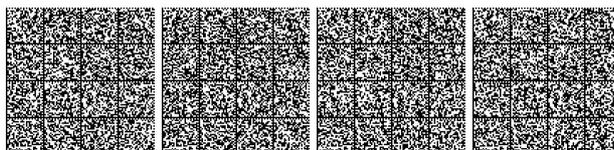
Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *domanda di iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"*

Il sottoscritto...,
in qualità di ....,
della ditta ....,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di .... con n.: ....,
e P. IVA: ....,
persona da contattare ....,
telefono/i,...,fax.....................................
....
indirizzo di posta elettronica ....,

chiede l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" in quanto fabbricante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto m) del presente decreto

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento *(se fabbricante-produttore)*...
pressoi seguenti siti di stoccaggio/confezionamento *(se fabbricante-importatore, confezionatore o soggetto che modifichi le caratteristiche del fertilizzante)*...
delle seguenti categorie di fertilizzanti:

- Allegato n. ...., capitolo n........, punto n. ....

Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati solidi

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data Firma

Modulo per l'aggiornamento al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale,
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *aggiornamento del "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"*

Il sottoscritto...,
in qualità di ....,
della ditta ....,
sita in (*inserire indirizzo postale completo*) ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di .... con n.:
....,
e P. IVA: ....,

persona da contattare ....,
telefono/i ...., fax
....,
indirizzo di posta elettronica ....,
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero ....
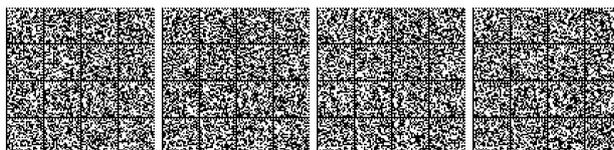
dichiara:

1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta: ………………………………………………………………

2. variazione del/i sito/i:

a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti): …………………

b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):

……………………………………………………………………………………………………

……………………

3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti ………………………………………………………

4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti:…………………………………………………

5. altro:…………………………………………………………………………………………………

Data Firma
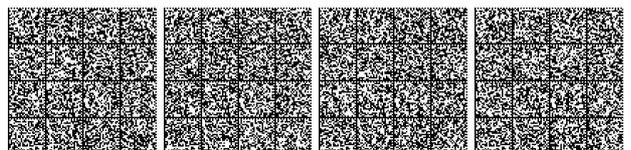
13A09456

DECRETO 14 ottobre 2013.

Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Considerato che la revisione del Programma Operativo (PO), approvata per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza ed inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, ha determinato, tra l'altro, un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";

Visto il decreto 19 maggio 2011, recante adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo, ai sensi dell'art. 21, lettera *a)*, punto *vi)* del regolamento (CE) n. 1198/2006, inerente la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2012, n. 73;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto 8 agosto 2008, recante modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto direttoriale del 27 maggio 2010 che ha approvato la graduatoria delle imbarcazioni da demolire, articolata in Geographical Sub-Area (GSA) e sistemi di pesca in conformità agli obiettivi di ritiro della capacità di pesca di cui al citato piano di adeguamento;

Considerato che le demolizioni realizzate in esecuzione del citato decreto 8 agosto 2008 non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca con riferimento alla flotta operante con i sistemi di circuizione e/o volante nelle GSA 9 ed in relazione alla flotta operante con altri sistemi, esclusi gli attrezzi trainati, nelle GSA 9, 11;

Considerato che gli obiettivi di riduzione sono stati individuati tenuto conto della distribuzione e della consistenza della flotta italiana alla data di adozione del citato decreto 5 dicembre 2011;

Considerato, altresì, che per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca è necessario articolare la graduatoria in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi dell'Obiettivo Fuori Convergenza alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, 27 marzo 2012, del citato decreto direttoriale 5 dicembre 2011;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emanazione di nuove norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalità per la concessione dei relativi premi, con riferimento alle suddette GSA in cui gli obiettivi di disarmo non sono stati raggiunti, destinando le risorse residue dell'Asse 1 per un importo pari ad Euro 1.000.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo per la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei seguenti sistemi ed iscritti in un Compartimento marittimo di cui all'allegato F, ricadente in una delle GSA di seguito esplicitate:

per la GSA 9, le unità autorizzate all'esercizio della marittima con i sistemi circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica; reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia e reti da traino pelagiche divergenti);

per le GSA 9 e 11, le unità autorizzate all'esercizio della pesca marittima con altri sistemi (rete da posta calate; rete da posta circuitanti; reti a tremaglio; incastellate, combinate; nazze e cestelli; cogolli e bertovelli; palangari fissi; palangari derivanti; lenze a mano e a canna; arpione) esclusi gli attrezzi trainati.

3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonché le indicazioni del Programma operativo citato in premessa.

4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende completare il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali, come individuati dai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, assegnando le risorse residue per Regioni Fuori Convergenza di cui all'Asse 1, pari ad Euro 1.000.000,00.

5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il completamento dei piani di disarmo sono definiti dalla seguente tabella che individua i valori minimi di stazza da ritirare per GSA e sistema di pesca con il presente provvedimento:

GSA / *Sistemi*	*11*	*9*
Circuizione e/o Volante	------	*35*
Altri sistemi esclusi i trainanti	*3*	*154*

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi dell'obiettivo fuori convergenza di cui all'allegato F.

2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con uno dei sistemi di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unità secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, (di seguito Ministero), ovvero, purché l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), con posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN ;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM. GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio è erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa Prefettizia antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale graduatoria è articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacità di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo, in base al punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5, prima la graduatoria inerente il sistema circuizione e/o volante e successivamente quella inerente altri sistemi.

Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente nonché comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 15 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile e il titolo è annullato.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio.

L'Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

6. Nel caso indicato al comma 4 del presente articolo, nonché, in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario del premio, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia e/o disinteresse.

Art. 5.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

a) livello di vetustà dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'età minima di cui al precedente art. 2, comma 3;

b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i natanti di età pari o superiore a 30 anni.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, è considerata quale demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 6, è diminuito:

a) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).

b) di una parte dell'importo riscosso, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo ai sensi del regolamento (CE) 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;

2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera *b)* del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 98

ALLEGATO *A*

Al ________________________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CE) 1198/2006 e 498/2007 e del decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato/i a _________________________________ prov. ________________ il ____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono _____________________________________ fax ____
Indirizzo mail ____
(*persone giuridiche*)

Cognome ____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato a __________________________________ prov. ________________ il ____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ____
Codice Fiscale ______________________________ e/o Partita I.V.A. ___________________________________
Ragione sociale ____________________ con sede in __________________________ prov. _________________
Alla Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono _____________________________________ fax ____
Indirizzo mail ____

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ____ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) __________________ iscritta nelle matricole al n. ____________________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ______________________ dell'Autorità marittima di ____, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) _________________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________________, intrattenuto presso la banca ____, Abi n. ____________, Cab. n. __________, IBAN ____, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante la DEMOLIZIONE, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL REG. (CE) 1198/2006 DEL CONSIGLIO DEL 27 LUGLIO 2006

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ____________________ recante norme di attuazione dei regolamenti(CE) n. 1198/2006 e 498/07;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ________________________________, acquisita al protocollo n. ____________ del ____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata ______________, n. UE ___________ matricola ____________, da conseguirsi mediante demolizione;
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero ____________ dei registri ________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- era iscritta presso il Compartimento marittimo di cui all'allegato F del decreto in oggetto al numero ____________ dei registri ________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*) alla data del 27 marzo 2012;
- risulta di proprietà di ________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ___________;
- è stata armata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di ammissione;
- è abilitata alla pesca con __________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. _________ del _______________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE _________
- ha una stazza di GT ______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante DEMOLIZIONE;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € _______________ per ___________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ____________;
  € _______________ per ___________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ____________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato;
- Copia della richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Copia della richiesta alla Prefettura di competenza della certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 150.000,00

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ del ___________________ al premio di arresto definitivo di euro _______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;

VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del ________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave _________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di notifica della decisione di ammissione; Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante DEMOLIZIONE, entro il _____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:

ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN_______________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Originale del titolo abilitativo alla pesca opportunamente annullato.

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con nota n. ________del_____________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n.______________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato con l'annotazione della avvenuta cancellazione per demolizione;
- Copia del verbale di avvenuta demolizione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 150.000,00

ALLEGATO *E*

TAB.B Calcolo del Premio

Categoria di nave per stazza	Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

ALLEGATO *F*

	Compartimenti
GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno Settentrionale e Centrale	Genova
	Imperia
	La Spezia
	Savona
	Livorno
	Marina di Carrara
	Portoferraio
	Viareggio
	Civitavecchia
	Gaeta
	Roma
GSA 11 Sardegna	Cagliari
	La Maddalena
	Olbia
	Oristano
	Porto Torres

13A09477

DECRETO 14 ottobre 2013.

Attuazione della misura di arresto definitivo, mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Obiettivo Convergenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Considerato che la revisione del Programma Operativo (PO), approvata per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza ed inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, ha determinato, tra

l'altro, un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario1 misura «Arresto definitivo»;

Visto il decreto 19 maggio 2011, recante adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo, ai sensi dell'art. 21, lettera *a)*, punto *vi)* del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto 8 agosto 2008, recante modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto direttoriale del 27 maggio 2010 che ha approvato la graduatoria delle imbarcazioni da demolire, articolata in Geographical Sub-Area (GSA) e sistemi di pesca in conformità agli obiettivi di ritiro della capacità di pesca di cui al citato piano di adeguamento;

Considerato che le demolizioni realizzate in esecuzione del citato decreto 8 agosto 2008 non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca con riferimento alla flotta operante con il sistema a strascico nelle GSA 10, con i sistemi circuizione e/o volante nella GSA (Sicilia comprese 16, 10, 19) ed in relazione alla flotta operante con altri sistemi, esclusi gli attrezzi trainati, nelle GSA 10, 18 e 19;

Considerato che gli obiettivi di riduzione sono stati individuati tenuto conto della distribuzione e della consistenza della flotta italiana alla data di adozione del citato decreto 5 dicembre 2011;

Considerato, altresì, che per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca è necessario articolare la graduatoria in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi dell'Obiettivo Convergenza alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, 27 marzo 2012, del citato decreto direttoriale 5 dicembre 2011;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Reg. (CE) n. 1198/06, gli obiettivi di cui ai Piani di disarmo contenuti nel citato Piano di adeguamento devono essere realizzati entro due anni dalla data di entrata in vigore;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emanazione di nuove norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalità per la concessione dei relativi premi con riferimento alle suddette GSA, destinando le risorse residue dell'Asse 1 per le Regioni Obiettivo Convergenza per un importo pari ad Euro 25.000.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo per la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali come individuati dai Piani nazionali di disarmo mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:

strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti);

circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica; reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia e reti da traino pelagiche divergenti);

con altri sistemi (rete da posta calate; rete da posta circuitanti; reti a tremaglio; incastellate, combinate; nasse e cestelli; cogolli e bertovelli; palangari fissi; palangari derivanti; lenze a mano e a canna; arpione) esclusi gli attrezzi trainati.

3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonché le indicazioni del Programma operativo.

4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente completare il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali come individuati dai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, assegnando le risorse residue per le Regioni Obiettivo Convergenza di cui all'Asse 1, pari ad Euro 25.000.000,00.

5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il completamento dei piani di disarmo sono definiti dalla seguente tabella che individua i valori minimi di stazza da ritirare per GSA e sistema di pesca con il presente provvedimento:

GSA / *Sistemi*	*10 (Calabria Tirrenica – Campania)*	*18*	*19*	*16 (Sicilia comprese GSA 10, 16 e 19)*	*16 (Sicilia Stretto)*∗
Strascico	373	-----	------	--------	---------

∗Limitatamente alle imbarcazioni a strascico di dimensioni LFT superiori a 18 metri

GSA / *Sistemi*	*10 (Calabria Tirrenica – Campania)*	*18*	*19*	*16 (Sicilia comprese GSA 10, 16 e 19)*
Circuizione e/o Volante	------	------	------	*61*
Altri sistemi esclusi i trainanti	*17*	*1*	*37*	-------

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi dell'obiettivo convergenza di cui all'allegato F.

2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con uno dei sistemi di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unità da redigere secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, (di seguito Ministero) ovvero, purché l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), con posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN ;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM. GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio è erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa Prefettizia antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale graduatoria è articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacità di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le seguenti priorità: sistema strascico e punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5. Terminate le graduatorie inerenti lo strascico, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalità, con le graduatorie inerenti il sistema circuizione e/o volante ed, infine, con quelle inerenti altri sistemi.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 15 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile e il titolo è annullato.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto ter-

mine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio.

L'Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Art. 5.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

a) livello di vetustà dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'età minima di cui al precedente art. 2, comma 3;

b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i natanti di età pari o superiore a 30 anni;

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, è considerata quale demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 6, è diminuito:

a) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).

b) di una parte dell'importo riscosso, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo ai sensi del regolamento (CE) 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;

2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera *b)* del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 99

ALLEGATO *A*

Al ________________________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CE) 1198/2006 e 498/2007 e del decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato/i a __________________________________ prov. ________________ il ____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono ______________________________________ fax ____
Indirizzo mail ____

(*persone giuridiche*)

Cognome ____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato a __________________________________ prov. ________________ il ____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ____
Codice Fiscale _______________________________ e/o Partita I.V.A. ___________________________________
Ragione sociale ____________________ con sede in ___________________________ prov. _________________
Alla Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono ______________________________________ fax ____
Indirizzo mail ____

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ____ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) __________________ iscritta nelle matricole al n. ____________________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ________________________ dell'Autorità marittima di ____, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) _________________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________________, intrattenuto presso la banca ____, Abi n. ___________, Cab. n. __________, IBAN ____, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante la DEMOLIZIONE, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data   firma

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL REG. (CE) 1198/2006 DEL CONSIGLIO DEL 27 LUGLIO 2006

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ____________________ recante norme di attuazione dei regolamenti(CE) n. 1198/2006 e 498/07;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ________________________________, acquisita al protocollo n. _____________ del _____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata _______________, n. UE ____________ matricola _____________, da conseguirsi mediante demolizione;
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- era iscritta presso il Compartimento marittimo di cui all'allegato F del decreto in oggetto al numero _____________ dei registri _________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*) alla data del 27 marzo 2012;
- risulta di proprietà di __________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ____________;
- è stata armata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di ammissione;
- è abilitata alla pesca con ____________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. __________ del ________________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante DEMOLIZIONE;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
  € ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato;
- Copia della richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Copia della richiesta alla Prefettura di competenza della certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 150.000,00

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ del ____________________ al premio di arresto definitivo di euro ________________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;

VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave _________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante DEMOLIZIONE, entro il _____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN_______________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Originale del titolo abilitativo alla pesca opportunamente annullato.

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con nota n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n.______________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato con l'annotazione della avvenuta cancellazione per demolizione;
- Copia del verbale di avvenuta demolizione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 150.000,00

ALLEGATO *E*

TAB.B Calcolo del Premio, Allegato IV del Reg.(CE) 2792/99

Categoria di nave per stazza	Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

ALLEGATO *F*

Piano di disarmo	Compartimenti
GSA 10 Mar Tirreno Centro-Meridionale	Castellammare di Stabia
	Napoli
	Salerno
	Torre del Greco
	Gioia Tauro
	Vibo Valentia
	Reggio Calabria
	Messina
	Milazzo
	Palermo
	Trapani
GSA 18 Mar Adriatico Meridionale	Bari
	Brindisi
	Manfredonia
	Barletta
	Molfetta
GSA 19 Mar Ionio	Gallipoli
	Taranto
	Corigliano Calabro
	Crotone
	Reggio Calabria
	Siracusa
	Messina
	Catania
	augusta
GSA 16 Sicilia Stretto (LFT>18 m)	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani
Sicilia (GSA 16, GSA 10 e GSA 19)	Augusta
	Catania
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Messina
	Milazzo
	Palermo
	Gela
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani

13A09478
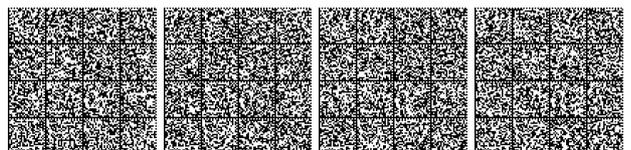
DECRETO 12 novembre 2013.

Rettifica del decreto 8 ottobre 2013, recante la modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Venezia Giulia», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.";

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il Decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Venezia Giulia";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Venezia Giulia", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Visto il Decreto ministeriale 8 ottobre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2013, di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Venezia Giulia", concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17/9/2013;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n. 150, con il quale è stato conferito al Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013 in corso di registrazione;

Considerato che, a seguito di segnalazione effettuata con e-mail datata 5 novembre 2013 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è risultato che la modifica dell'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione del vino IGT "Venezia Giulia", approvata con il richiamato decreto ministeriale 8 ottobre 2013, è stata effettuata in maniera erronea, rispetto a quanto richiesto dalla medesima Regione con nota n. 19280 del 30 settembre 2013; in particolare la delimitazione della zona di vinificazione di cui al citato art. 5, comma 2, del disciplinare in questione è stata limitata al territorio dei comuni confinanti delle Province di Treviso e Venezia, anziché all'intero territorio delle predette Province;
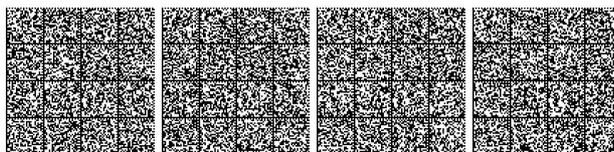
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale 8 ottobre 2013, apportando la relativa correzione all'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Venezia Giulia";

Decreta:

Articolo unico

1. A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Venezia Giulia", è sostituito con il seguente:

"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso".

2. La rettifica di cui al comma 1 sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2013

Il capo Dipartimento: ESPOSITO

13A09487

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Matteo II - Società cooperativa edilizia», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze ín materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza n. 2/2012 del 30 novembre 2012 del Tribunale di Salerno con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa"S. Matteo II - Società Cooperativa Edilizia;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta del 5 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "S. Matteo II - Società Cooperativa Edilizia", con sede in Salerno (codice fiscale 02571060652) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifichi requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata in via G. Gonzaga, 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09483

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: " regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni", di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19 ;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)"

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 Dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 (Suppl. Ordinario n. 246) concernente "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010" tabella n. 3 - cap. 3121;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297;

Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013;

Visto il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze " Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitÀ 2012) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14.11.2011 – Suppl. Ordinario n. 234;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 15 ottobre 2012 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2012 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce " ricavi delle vendite e delle prestazioni " risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2012 di euro 85.474.850,00;

Vista la variazione negativa definitiva di stanziamento anno 2012 di euro 1.342.724,00;

Vista che la disponibilità di stanziamento per l'anno 2012 a seguito della variazione negativa ammonta ad euro 84.132.126,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 84.132.126,00) il quindici per cento (Euro12.619.818,90) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2012 è di Euro 71.512.307,10;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 71.512.307,10 (settantunomilionicinquecentododicimilatrecentosette/10), previsto per l'anno 2012 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: $71.512.307,10 \times \dfrac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2012 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, in combinato con il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tabella n. 3 – cap. 3121e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 pari ad Euro 71.512.307,10 per l'anno 2012, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 1.076.087,48
BASILICATA	€ 97.876,58
BOLZANO	€ 257.847,10
CALABRIA	€ 1.603.640,33
CAMPANIA	€ 6.949.637,13
EMILIA ROMAGNA	€ 3.697.278,25
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.891.513,43
LAZIO	€ 4.154.269,22
LIGURIA	€ 1.995.155,37
LOMBARDIA	€ 9.192.902,15
MARCHE	€ 769.022,32
MOLISE	€ 808.823,01
PIEMONTE	€ 5.103.798,56
PUGLIA	€ 9.876.489,96
SARDEGNA	€ 1.854.207,57
SICILIA	€ 7.746.927,47
TOSCANA	€ 3.564.224,27
TRENTO	€ 556.013,96
UMBRIA	€ 955.558,00
VALLE D'AOSTA	€ 35.826,81
VENETO	€ 9.325.208,14
TOTALE	**€ 71.512.307,11**

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

Il Vice Ministro: CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 242

13A09486

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Antonio I - società cooperativa a responsabilità limitata», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 27 febbraio 2013, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «S. Antonio I società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 5 novembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 3 gennaio 2013 con la proposta di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata «ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Preso atto che l'associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. Antonio I società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza (codice fiscale n. 01982430785), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Caldiero, nato a Catanzaro il 23 giugno 1968, domiciliato in Cetraro (Cosenza), via F. Pirrino n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09506

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Paca - in liquidazione», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 gennaio 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la «Società cooperativa sociale Paca - in liquidazione» - sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 luglio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
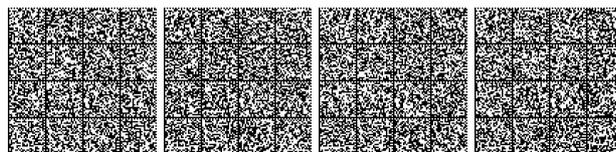
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2013 é stato comunicato. ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 settembre 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto. ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Paca - In liquidazione», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (codice fiscale 03284240615), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Guglielmelli, nato a Pisciotta (Salerno) l'8 giugno 1952 e domiciliato in Salerno, via Vincenzo Sica. n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09507

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Italdomus - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135;

Vista l'istanza dell'11 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 marzo 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società - Consorzio Italdomus - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio. nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 settembre 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto. ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Italdomus - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - con sede in Teramo (codice fiscale 00806210670), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Salvatore, nato ad Ortona (Chieti) il 1° aprile 1949, domiciliato in Torrevecchia Teatina (Chieti), via Vaschiola, n. 45/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma 28 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09508

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Famiglia - S. Agostino di Fagnano - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Castello di Serravalle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 giugno 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 11 luglio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Casa Famiglia - S. Agostino di Fagnano - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti delle cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 27 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 agosto 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 2 agosto 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 10 settembre 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa Famiglia - S. Agostino di Fagnano - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata», con sede in Castello di Serravalle (Bologna) (codice fiscale 03699210377), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Francesco Pietrogrande, nato a Padova il 17 ottobre 1965, domiciliato a Bologna, via Don Bedetti n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09510

DECRETO 30 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Elettromeccanica società cooperativa di produzione e lavoro», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «L'Elettromeccanica Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 17 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 27 settembre 2013, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Elettromeccanica Società Cooperativa di Produzione e Lavoro», con sede in Verona (codice fiscale 00213420235), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia, nato a Bussolengo (Verona) il 17 marzo 1968, ivi domiciliato in Piazzale Vittorio Veneto n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09509
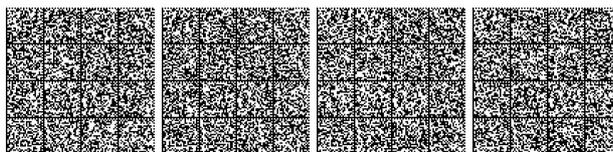
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 17 ottobre 2013.

Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria. (Repertorio atti n. 147/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari»;

Visto l'Accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche»;

Visto l'Accordo sancito il 20 dicembre 2007 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee guida relative all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario»;

Vista la nota del 26 luglio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo, diramata dall'Ufficio di segreteria di questa conferenza con nota del 31 luglio 2013;

Vista la nota del 2 ottobre 2013, con la quale è stata convocata una riunione tecnica per l'esame della proposta di accordo;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso sulla proposta in argomento;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo:

Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di accordo del Ministro della salute recante «Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria», di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

Roma, 17 ottobre 2013

Il presidente
DELRIO

Il segretario
MARINO

ALLEGATO

Proposta di Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida concernente i requisiti minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Considerato l'accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1770/CSR) sul documento recante «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)»;

Considerato, altresì, l'accordo sancito il 20 dicembre 2007 Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 256/CSR) sul documento recante «Linee guida relative all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario»;

Tenuto conto della lacuna normativa in materia di esercizio delle attività sanitarie veterinarie riguardanti l'utilizzo delle cellule staminali autologhe;

Considerata la necessità, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa della materia, di fornire agli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione ed uso clinico delle cellule staminali autologhe in medicina veterinaria specifiche linee d'indirizzo cui attenersi, con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza delle strutture, delle procedure e delle applicazioni cliniche agli standards internazionalmente riconosciuti;

Tenuto conto dell'elaborazione da parte di un gruppo di lavoro di esperti, costituito il 9 novembre 2009 presso il Ministero della salute, di
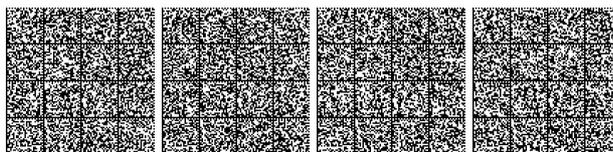
«linee guida» concernenti i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi per l'esercizio delle predette attività, al fine di attivare un sistema di controllo che escluda dalla produzione di cellule staminali multipotenti (CSM) tutte quelle realtà che non possono standardizzare le procedure e garantire, di conseguenza, la qualità del prodotto;

Considerato che dette «linee guida» sono state condivise dal coordinamento tecnico della Commissione salute della Regione Veneto, dalla Commissione consultiva del farmaco veterinario, nonché dal direttore del Centro di referenza nazionale substrati cellulari, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, componente del menzionato gruppo di lavoro;

Visto il parere favorevole espresso sulle «linee guida» dalla Sezione IV del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 16 gennaio 2013;

Visto il documento trasmesso dal Ministero della salute il 26 maggio 2013;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo:

Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conviene quanto segue:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare la «Linee guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria» di cui all'allegato *A)*, parte integrante del presente accordo.

2. Le parti convengono che il recepimento del presente accordo è valutabile in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'intesa sancita da questa conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005).

3. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO *A*

Linea guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria

Premessa.

Le potenzialità offerte dalla ricerca di laboratorio e il perfezionamento raggiunto dalle nuove tecnologie per la manipolazione cellulare impongono che siano garantiti il benessere e la salute degli animali coinvolti. Scopo della presente linea-guida è definire le condizioni e le procedure generali per gli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione e uso clinico delle cellule stromali multipotenti (di seguito chiamate *CSM)*, in medicina veterinaria.

Il documento non include tutte le prassi operative che un'area dedicata dovrebbe adottare, bensì fornisce alcune linee di indirizzo cui attenersi affinché strutture, procedure ed applicazioni cliniche rispondano ai requisiti di qualità definiti da «standard» riconosciuti a livello internazionale, che costituiscono il presupposto per una buona pratica clinica.

Campo di applicazione.

La linea guida si applica alle CSM che non sono state sottoposte ad una manipolazione rilevante, preparate su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di sicurezza in aree dedicate, sotto l'esclusiva direzione professionale di un soggetto responsabile, in esecuzione di una prescrizione medico veterinaria individuale, per un prodotto destinato esclusivamente ad un uso autologo, in un determinato animale di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche, subordinatamente al loro consenso informato. Per tutti gli altri impieghi di CSM diversi da quanto sopra descritto si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Non si considerano come manipolazioni rilevanti quelle elencate nell'allegato 1 al presente documento.

Definizioni.

Cellule Stornali Multipotenti (CSM): popolazione di cellule stornali multipotenti isolabili da diversi tessuti adulti, in grado di differenziare in vari tipi cellulari (osteoblasti, condrociti, adipociti, tenociti, miociti, cellule nervose ecc.).

Terapia cellulare autologa: inoculo di cellule in un organismo a fini terapeutici con elementi cellulari provenienti dallo stesso individuo.

Uso autologo delle CSM: coincidenza tra donatore e ricevente.

Responsabile: medico veterinario o laureato in scienze biologiche, garante delle attività dell'area dedicata per la manipolazione delle CSM.

Donatore: animale vivo.

Raccolta del materiale biologico e manipolazione delle cellule staminali.

L'attività inerente le CSM è ricompresa all'interno di un programma che si articola in due fasi:

a) Raccolta del materiale biologico.

La raccolta di materiale biologico è fatta esclusivamente da un medico veterinario, utilizzando una metodica che garantisca asepsi, adottando un sistema compatibile con la specie animale e mediante dispositivi non riutilizzabili. Il medico veterinario, al fine di tutelare la salute degli animali, definisce un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo in soggetti cui sia stata diagnosticata una patologia che si ritiene possa rispondere alla terapia cellulare autologa. È compito del medico veterinario accertarsi dell'idoneità fisica del donatore e che non vi siano controindicazioni alla terapia cellulare autologa. Prima e dopo ciascun prelievo, i contenitori utilizzati per la raccolta del materiale biologico sono accuratamente ispezionati al fine di verificare l'assenza di qualsiasi difetto. Debbono essere inoltre adottate misure volte ad evitare ogni possibilità di errore nell'etichettatura dei corrispondenti contenitori. Il medico veterinario compila apposita ricetta nella quale indica la patologia e la causale della terapia cellulare autologa. La raccolta viene effettuata esclusivamente utilizzando materiale sterile;

b) Processazione delle CSM.

Le procedure di processazione delle CSM ottenute da midollo osseo, sangue periferico e da altri tessuti sono condotte in aree dedicate, idonee, per struttura e organizzazione, a garantire processi indenni da rischi per la salute dell'animale oggetto della terapia cellulare autologa. L'area dedicata prevede un soggetto responsabile con documentata esperienza negli aspetti di laboratorio. Le cellule destinate alla terapia cellulare autologa sono sottoposte ad indagini qualitative, poiché la manipolazione può essere talvolta responsabile di contaminazioni accidentali.

L'attività nelle aree dedicate è svolta secondo procedure dettagliate in manuali operativi e sottoposta a programmi di controllo. Il responsabile dell'area dedicata richiede al veterinario prescrittore della terapia cellulare autologa la documentazione certificante l'esito della stessa. Il personale tecnico attesta la propria competenza fornendo curricula formativi e professionali. Il responsabile dell'area dedicata comunica la propria operatività al Ministero della salute, il quale pubblicherà sul sito internet http://www.salute.gov.it/ l'elenco delle suddette aree. Le caratteristiche delle aree dedicate di processazione sono descritte negli allegati 2 e 3 al presente documento.

Preparazione, etichettatura e conservazione.

Negli allegati 1, 2 e 4 al presente documento sono descritte le indicazioni per la preparazione, l'etichettatura e la conservazione.

Trasporto, distribuzione e somministrazione delle CSM.

Le CSM sono trasportate in contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della temperatura interna, che è compresa tra i 4°C e gli 8°C. Lo spostamento delle CSM avviene in sicurezza ed in contenitori rigidi a chiusura ermetica. I contenitori utilizzati per l'invio sono isolati termicamente per mantenere stabile la temperatura richiesta.

Tracciabilità e registrazione dati.

Presso ogni area dedicata per la processazione delle CSM è predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di CSM, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale.

I dati sono registrati e aggiornati in uno schedario (cartaceo o informatico) sotto la direzione del responsabile di ogni area dedicata alla processazione delle CSM. Il suddetto schedario è tenuto in modo da:

a) contenere i dati identificativi del proprietario dell'animale e del veterinario che esegue l'impianto;

b) applicare la normativa vigente in materia di identificazione animale, assicurando la tracciabilità della donazione;

c) contenere copia della prescrizione medico veterinaria;

d) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti gli esiti della terapia ed eventuali reazioni avverse di cui si abbia avuto notizia.

Nel caso di sospette reazioni avverse correlate all'utilizzo di CSM, è possibile, attraverso il precitato schedario, verificare i risultati di tutte le indagini compiute.

Reazioni avverse.

Le procedure di segnalazione di sospette reazioni avverse sono quelle previste dal decreto legislativo n. 193/2006.

ALLEGATO N. 1

Manipolazioni non rilevanti:

taglio/frammentazione;

processazione (dispersione enzimatica o altra metodologia);

centrifugazione;

immersione in soluzioni antibiotiche;

amplificazione limitata;

congelamento (-70°C; -80°C: per breve periodo di tempo, non superiore a 30 giorni);

crioconservazione (in azoto liquido -196°C o in fase di vapore -130°C: a lungo termine).

ALLEGATO N. 2

Caratteristiche dell'area dedicata

L'area dedicata per la processazione delle CSM è dotata di adeguati spazi, impianti ed attrezzature per lo svolgimento di tutte le attività di processazione e conservazione delle CSM. In ogni area dedicata è codificato un protocollo per la gestione di tutte le procedure adottate ed un manuale ad uso interno in cui siano descritte in modo dettagliato tutte le modalità operative. In particolare, il responsabile assicura che siano descritte le procedure riguardanti ognuna delle seguenti attività: 1) la raccolta delle CSM midollari, periferiche e da altri tessuti; 2) la sicurezza degli operatori; 3) i controlli di qualità; 4) l'addestramento del personale; 5) la definizione delle singole competenze; 6) l'analisi dei risultati e gli opportuni eventi correttivi; 7) l'identificazione, l'etichettatura, la conservazione, la scadenza, il trasporto e la procedura di cessione al veterinario richiedente; 8) l'eliminazione dei rifiuti; 9) la gestione dei materiali, dei reagenti e delle apparecchiature; 10) la manutenzione periodica ordinaria e l'assistenza tecnica; 11) la pulizia e l'igiene degli ambienti; 12) il protocollo di crioconservazione in cui sono indicati: volume, concentrazione cellulare e crioprotettore alle concentrazioni finali; il metodo di congelamento e la temperatura a fine procedura. Il programma è validato mediante controlli di qualità atti a testimoniare il recupero cellulare e funzionale dopo scongelamento. Per ogni procedura è necessario conservare, nelle stesse condizioni del prodotto crioconservato, aliquote «testimoni», disponibili per eventuali test di controllo.

ALLEGATO N. 3

Requisiti specifici per la manipolazione delle CSM

Standard per la manipolazione:

1) Personale: il personale del laboratorio di manipolazione cellulare è qualificato, addestrato e possedere documentata esperienza negli aspetti di laboratorio inerenti la manipolazione delle CSM utilizzate con finalità terapeutiche;

2) Area dedicata: l'area dedicata per la manipolazione cellulare è dotata di spazi ed apparecchiature adeguate alle procedure che vengono eseguite, allo scopo di evitare che il sovraffollamento possa causare errori procedurali ed una inadeguata conservazione dei materiali. L'area dedicata è mantenuta pulita e in ordine, non è accessibile a personale non autorizzato, ed è separata dalle zone nelle quali si svolgono attività o procedure non inerenti il trattamento di cellule usate a scopo di terapia cellulare;

3) Procedure: le procedure di manipolazione cellulare sono monitorate e registrate, al fine di assicurare e documentare il loro espletamento in conformità agli standard previsti.

Aspetti generali della manipolazione cellulare.

Le procedure adottate consentono di ottenere:

progenitori cellulari manipolati o minimamente manipolati, sottoposti solo alle procedure previste dall'allegato 1 al presente documento;

qualsiasi metodica di manipolazione cellulare impiega tecniche sterili e fornisce progenitori cellulari vitali in quantità considerate adeguate, in relazione alle aggiornate conoscenze scientifiche;

le varie fasi delle procedure di manipolazione cellulare sono documentate per iscritto in modo dettagliato;

le apparecchiature usate per le manipolazioni cellulari sono periodicamente sottoposte a manutenzione. Il numero di lotto e la data di scadenza dei reagenti e del materiale usato per la manipolazione cellulare sono registrati.

Controlli.

È necessario prevedere l'esecuzione di test e procedure per la misurazione e il monitoraggio delle caratteristiche funzionali delle cellule prelevate e manipolate.

I controlli di qualità delle cellule prelevate e manipolate sono basati su esami appropriati e scientificamente riconosciuti, allo scopo di dimostrare la sicurezza e l'efficacia delle cellule stesse.

Reagenti ed apparecchiature.

Reagenti ed apparecchiature utilizzati per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare le CSM sono conservati in modo ordinato e sicuro in ambienti igienicamente controllati.

Tutti i reagenti utilizzati per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare le CSM sono sterili.

Le apparecchiature utilizzate per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare CSM sono periodicamente sottoposte ad operazioni di manutenzione e calibrazione.

I reagenti di origine animale impiegati nell'amplificazione cellulare garantiscono che:

gli enzimi proteolitici (di derivazione suina) siano esenti da: circovirus, Torque Teno virus (TTV), pestivirus, parvovirus, micoplasmi spp;

il siero fetale di bovino sia esente da: BVD, virus del polioma, micoplasmi spp.

ALLEGATO N. 4

Etichettatura e conservazione

Subito dopo la raccolta su ciascun contenitore di CSM è indicato tramite apposita etichetta:

A. Codice identificativo univoco;

B. Tipo di campione biologico;

C. Codice identificativo dell'animale e specie;

D. Data del prelievo e sede;

F. Volume/quantità del materiale prelevato;

G. Tipo e volume dell'anticoagulante usato e di eventuali altri additivi.

Alla fine delle procedure di manipolazione e prima dell'invio al veterinario prescrittore, è necessario allegare al contenitore un foglietto illustrativo con le seguenti indicazioni:

A. Codice identificativo univoco;

B. Denominazione delle cellule;

C. Composizione del contenuto (es. CSM in sol fisiol/altro reagente);

F. Temperature di conservazione;

G. Area dedicata di provenienza;

H. Istruzioni per l'impianto (sarà necessario indicare data e *ora)*.

Sono inoltre incluse le seguenti diciture: «esclusivamente per uso veterinario - specie di destinazione. Esclusivamente per uso autologo» «da utilizzare entro e non oltre (indicare data e *ora)*».

Sul contenitore è necessario applicare apposita etichetta nella quale riportare le seguenti indicazioni: codice identificativo univoco; data; temperature di conservazione; dicitura per uso esclusivo del veterinario destinato a: identificativo e specie dell'animale ricevente.

Conservazione.

La conservazione delle CSM avviene in condizioni di inequivocabile identificazione all'interno dei contenitori in modo tale da eliminare il rischio di contaminazioni. La conservazione delle CSM deve avvenire utilizzando sistemi di allerta e monitoraggio continuo delle temperature prestabilite. La temperatura (vedi allegato 1) dei contenitori garantisce un adeguato recupero cellulare e funzionale.

13A09488
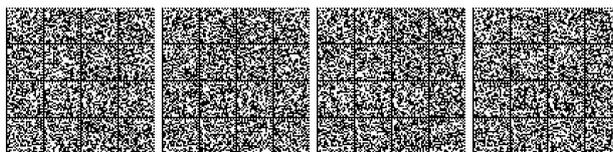
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «ISET S.r.l. Istituto Servizi Europei Tecnologici», in Moglia.

Con decreto del direttore generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 8 novembre 2013;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisito il certificato 170B, Rev. 00, del 28 giugno 2013 con il quale Accredia ha rilasciato alla società ISET S.r.l, l'accreditamento per le macchine di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE ed indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 nell'allegato I, Parte A del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, di cui all'Allegato VI, Procedura di verifica dell'esemplare unico, di cui all'Allegato VII e Procedura di garanzia di qualità totale, di cui all'Allegato VIII dello stesso decreto;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo ISET S.R.L. Istituto Servizi Europei Tecnologici, con sede legale in via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), acquisita con prot. DVA-2013-0018654 del 06/08/2013, volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente agli allegati VI, VII e VIII dello stesso decreto;

L'Organismo ISET S.R.L. Istituto Servizi Europei Tecnologici, con sede legale in via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, allegati VI, VI e VIII per le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'allegato I - Parte A dello stesso decreto:

3. Montacarichi per materiale da cantiere
8. Mezzi di compattazione
9. Motocompressori
10. Martelli demolitori tenuti a mano
12. Argani da cantiere
16. Apripista
18. Dumper
20. Escavatori idraulici o a funi
21. Terne
23. Motolivellatrici
29. Centratine idrauliche
30. Compattatori di rifiuti, tipo pala caricatrice con benna
32. Tosaerba
33. Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici
36. Carrelli elevatori con carico a sbalzo
37. Pale caricatrici
38. Gru mobili
40. Motozappe
41. Vibrofinitrici
45. Gruppi elettrogeni
47. Gru a torre
57. Gruppi elettrogeni di saldatura.

L'autorizzazione ha validità fino al 27 giugno 2017 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

13A09481

Non assoggettabilità ambientale del progetto di «Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52 Rho-Monza riqualifica e potenziamento della S.P. 46 nella tratta da Paderno e Rho - Nuovo Polo Fieristico nel tratto compreso tra l'intersecazione con la S.S. 233 ed il viadotto sulla linea FNM Milano-Saronno (escluso) - lotto 3 - Variante di Baranzate», ricadente nei Comuni di Baranzate, Bollate, Milano e Novate Milanese. Proponente: Società Autostradale per l'Italia p.A.

Con determinazione direttoriale DVA-2013-0025704 dell'11 novembre 2013, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di «Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52 Rho-Monza riqualifica e potenziamento della S.P. 46 nella tratta da Paderno a Rho - Nuovo Polo Fieristico nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.S. 233 ed il viadotto sulla linea FNM Milano-Saronno (escluso) - lotto 3 - Variante di Baranzate», ricadente nei Comuni di Baranzate, Bollate, Milano e Novate Milanese (MI). Proponente: Società Autostrade per l'Italia p.A.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A09489

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabend» 100 mg/g, sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Decreto n. 134 del 29 ottobre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0242/001/DC

Medicinale veterinario FLIMABEND 100 mg/g, sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo Mesto - Šmarieška Cesta, 6 – 8501 Novo Mesto Slovenia

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Novo Mesto - Šmarieška Cesta, 6 – 8501 Novo Mesto Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 104482017;

Scatola contenente 5 buste da 100 g - A.I.C. n. 104482029;

Scatola contente 25 buste da 100 g - A.I.C. n. 104482031;

Scatola contenente 2 buste da 20 g - A.I.C. n. 104482043;

Scatola contenente 24 buste da 20 g - A.I.C. n. 104482056;

Scatola contenente 2 buste da 50 g - A.I.C. n. 104482068;

Scatola contenente 24 buste da 50 g - A.I.C. n. 104482070.

Composizione:

Ciascun g di sospensione per uso in acqua da bere contiene:

Principio attivo: Flubendazolo 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: Suini (suinetti, suini per l'ingrasso, scrofe gravide) e polli (galline da cova, polli per la riproduzione, pollastre, polli da carne).

Indicazioni terapeutiche:

In polli/galline: Trattamento di elmintiasi causata da Ascaridia galli (stadi adulti), Heterakis gallinarum (stadi adulti), Capillaria spp. (stadi adulti).

In suini: Trattamento di elmintiasi causata da Ascaris suum (stadio adulto ed intestinale larvale) in maialini, maiali per l'ingresso e scrofe gravide.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Polli: 2 giorni

Suini:

dose 1 mg/kg di peso corporeo per 5 giorni: 3 giorni;

dose 2.5 mg/kg di peso corporeo per 2 giorni: 4 giorni;

Galline ovaiole

Uova: zero giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

Periodo di validità dopo diluizione o ricostruzione, conformemente alle istruzioni: 24 ore .

La sospensione che rimane nella busta dopo la prima apertura deve essere scartata.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A09466

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Biurto Forte», 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovini e caprini.

Provvedimento n. 803 del 29 ottobre 2013

Medicinale veterinario BIURTO FORTE, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovini e caprini.

Confezioni: Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102054018.

Titolare A.I.C: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Via nettunense Km. 20.300 – 04011 Aprilia (Latina) – c.f. 02059910592.

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura da: «consumare immediatamente, non conservare» a: periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 24 ore, se conservato a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 24 ore, se conservato a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09467

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte».

Provvedimento n. 811 del 4 novembre 2013

Medicinale veterinario «DEXADRESON FORTE» sospensione iniettabile per equini, bovini, suini, caprini, cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101867012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101867024.

Titolare: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla MSD Animal Health Srl con sede in Segrate (MI), Via F.lli Cervi s.n.c. – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - codice fiscale 01148870155

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB n. B.II.f.1 a1 – riduzione della validità del prodotto finito confezionato per la vendita.

Si autorizza la riduzione della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 60 mesi a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni, se conservato ad una temperatura non superiore a 25° C.

I lotti di seguito elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati:

flacone da 50 ml

numero lotto	data di produzione
A054A01	5/01/2010
A060A01	22/12/2010
A064A01	06/07/2011
A066A01	28/09/2011
A075A01	23/07/2012
A080A01	16/01/2013

flacone da 100 ml

numero lotto	data di produzione
A039B02	14/11/2008
A049A01	03/08/2009
A061B01	24/02/2011
A067B01	24/10/2011

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09468

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 8/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti agrari in data 27 settembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0016557/MA004.A007/ENP-PA-L-31 del 15 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata periti agrari, in data 27 settembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013.

13A09559

Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2013.

Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 26 agosto 2013, è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5 del decreto-legge n. 244/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2013. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it., sezione "pubblicità legale".

13A09482

Approvazione della delibera n. 32/30lug2013/VIICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 30 luglio 2013.

Con ministeriale n. 36/0015784/MA004.A007/VET-L-48 del 31 ottobre 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 32/30LUG2013/VIIICdA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 30 luglio 2013, concernente l'adozione dei coefficienti di trasformazione in rendita per le età anagrafiche 71-80 anni di cui all'art. 21, comma 10, del regolamento di attuazione dello statuto.

13A09490

Approvazione della delibera n. 4/18aprile2013/IICIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 18 aprile 2013.

Con ministeriale n. 36/0016184/MA004.A007/BIO-L-26 dell'8 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/18APRILE2013/IICIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 18 aprile 2013, concernente l'approvazione del regolamento sussidio per asili nido, del regolamento sussidio per acquisto libri di testo e del regolamento per l'erogazione di borse di studio, che vanno ad aggiungersi alle forme di intervento assistenziale già esistenti.

13A09491

Approvazione delle delibere dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 24 luglio 2013 n. 12/24luglio 2013/IVCIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale e n. 55/24luglio2013/VCDA assunta dal Consiglio di amministrazione.

Con ministeriale n. 36/0015311/MA004.A007/BIO-L-29 del 21 ottobre 2013, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 24 luglio 2013, n. 12/24LUGLIO2013/IVCIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale e n. 55/24LUGLIO2013/VCDA assunta dal consiglio di amministrazione, concernenti la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013.

13A09492

Approvazione della delibera n. 9/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti agrari in data 27 settembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0016399/MA004.A007/ENP-PA-L-28 del 14 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata periti agrari, in data 27 settembre 2013, concernente l'aggiornamento della tabella A del regolamento relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2013.

13A09556

Approvazione della delibera n. 4/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata agrotecnici in data 27 settembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0016399/MA004.A007/ENP-AGR-L-27 del 14 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata agrotecnici, in data 27 settembre 2013, concernente l'aggiornamento della tabella A del regolamento relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2013.

13A09557

Approvazione della delibera n. 2/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - Gestione separata agrotecnici in data 27 settembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0016398/MA004.A007/ENP-AGR-L-30 del 14 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/13 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata agrotecnici, in data 27 settembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013.

13A09558

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 27 giugno 2013.

Con ministeriale n. 36/0016559/MA004.A007/CONS-L-46 del 15 novembre 2013 è stata approvata, con carattere eccezionale e temporaneo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 giugno 2013, concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento di previdenza ed assistenza, prevedendo, in particolare, la possibilità di rateizzare in centoventi rate, senza applicazione di interessi, il pagamento della riserva matematica dovuta in caso di riscatto dei periodi contributivi, e il ravvedimento, da parte dei contribuenti morosi, per la contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta sino al 2012.

13A09560

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico, recante: "Riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 275 del 23 novembre 2013).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 21, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretto: "*Revoca del* riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.".

13A09724

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-277) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.